MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 4

Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'INPS

DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 70

Versione in vigore dal 20 settembre 1992, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in campo economico e sociale
Estremi	Decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345
Capo	II — Trattamenti pensionistici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-e-sociale/art-4-miglioramenti-delle-pensioni-a-carico-dei-fondi-di-previdenza-gestiti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it